

Ordinanza sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP)

del 19 dicembre 2001 (Stato 12 luglio 2005)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 19, 21 e 30 della legge federale del 21 marzo 1997¹ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina i controlli di sicurezza:

- a. degli impiegati delle unità amministrative dell'Amministrazione federale conformemente all'allegato dell'ordinanza del 25 novembre 1998² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) e dei Servizi del Parlamento;
- b. dei militari;
- c. di terzi che collaborano a progetti classificati svizzeri o esteri nell'ambito della sicurezza interna o esterna oppure che hanno accesso a informazioni, materiali o impianti classificati;
- d. di impiegati dei Cantoni.

Art. 2 Elenchi delle funzioni soggette al controllo di sicurezza

¹ Le funzioni dell'Amministrazione federale per le quali è necessario il controllo di sicurezza figurano nell'allegato 1.

² Le funzioni dell'esercito per le quali è necessario il controllo di sicurezza figurano nell'allegato 2.

³ Sono fatte salve le convenzioni internazionali approvate dall'Assemblea federale e dal Consiglio federale.

⁴ Al più tardi ogni cinque anni il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) propone al Consiglio federale l'aggiornamento degli allegati 1 e 2.

RU 2002 377

¹ RS 120

² RS 172.010.1

⁵ La Cancelleria federale e i dipartimenti tengono, per i propri settori, elenchi dettagliati delle funzioni. Tali elenchi enumerano le singole funzioni soggette al controllo e informano in merito alla procedura di controllo e alla periodicità con la quale dette funzioni sono sottoposte al controllo. Questi elenchi dettagliati non sono pubblicati. Essi possono essere consultati dalle persone interessate e dalle autorità competenti.

Art. 3 Servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone
Il servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone (servizio specializzato) in seno alla Divisione della protezione delle informazioni e delle opere del DDPS esegue i controlli di sicurezza in collaborazione con gli organi di sicurezza della Confederazione e dei Cantoni conformemente alla procedura di controllo definita nella presente ordinanza.

Capitolo 2: Modalità della procedura di controllo

Sezione 1: Persone sottoposte al controllo

Art. 4 Impiegati della Confederazione

¹ Nell'Amministrazione federale è eseguito un controllo di sicurezza nei confronti delle persone previste, in qualità di candidati o di impiegati della Confederazione, per assumere una delle funzioni di cui all'allegato 1.

² Prima della firma del contratto nel caso di attribuzioni di posti per i quali è stata presentata una candidatura, o al momento dell'offerta di assunzione della nuova funzione nel caso di attribuzioni di posti senza candidatura, l'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza del 3 luglio 2001³ sul personale federale (OPers) per costituire o modificare il pertinente rapporto di lavoro rende attenta la persona interessata al fatto che, in caso di risposta affermativa per quanto concerne il posto, essa è soggetta al controllo di sicurezza ed eventualmente, conformemente all'articolo 2, a controlli di sicurezza periodici.

Art. 5 Militari

Nei confronti dei militari è eseguito un controllo di sicurezza se, in ragione della loro funzione, hanno accesso a informazioni, materiali o impianti classificati.

Art. 6 Terzi

Nei confronti di terzi è eseguito un controllo di sicurezza se:

- a. nell'ambito di un contratto o come dipendenti di un'impresa o di un'organizzazione impegnata contrattualmente, collaborano a progetti classificati nell'ambito della sicurezza interna o esterna e hanno quindi accesso a informazioni, materiali o impianti classificati;

³ RS 172.220.111.3

- b. sono soggetti al controllo in virtù di convenzioni internazionali sulla protezione delle informazioni.

Art. 7 Impiegati dei Cantoni

Nei confronti di impiegati dei Cantoni è eseguito un controllo di sicurezza su richiesta dell'autorità cantonale competente se la persona interessata assume una funzione nell'ambito della quale collabora direttamente a compiti della Confederazione secondo la LMSI.

Sezione 2: Procedura di controllo

Art. 8 Verifica preventiva

¹ Prima di avviare il controllo di sicurezza, il servizio specializzato verifica se la persona da controllare non sia già stata sottoposta a un controllo di sicurezza in quanto titolare di un'altra funzione.

² Se costata che la persona da controllare è già stata sottoposta a un controllo nel corso degli ultimi cinque anni, il servizio specializzato ne informa l'autorità richiedente (art. 13); in simili casi questa può rinunciare al controllo. È fatto salvo l'articolo 19.

³ Se costata che la persona da controllare non è stata sottoposta a un controllo nel corso degli ultimi cinque anni, il servizio specializzato avvia direttamente il controllo di sicurezza. Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) può emanare, d'intesa con il DDPS, disposizioni derogatorie per il proprio personale.

Art. 9 Graduazione dei controlli di sicurezza

I controlli di sicurezza sono eseguiti in base alla graduazione seguente:

- a. controllo di sicurezza di base;
- b. controllo di sicurezza ampliato;
- c. controllo di sicurezza ampliato con audizione.

Art. 10 Controllo di sicurezza di base

¹ È eseguito un controllo di sicurezza di base nei confronti di:

- a. impiegati dell'Amministrazione federale e dei Cantoni che hanno regolarmente accesso a informazioni classificate CONFIDENZIALE;
- b. militari e terzi che hanno accesso a informazioni classificate CONFIDENZIALE;
- c. militari conformemente all'articolo 5 previsti per un perfezionamento a sottufficiale o a sottufficiale superiore dell'esercito svizzero;

- d. persone che hanno accesso a impianti militari che comprendono esclusivamente una zona protetta 2.

² Nell'ambito dei controlli di sicurezza di base i dati sono rilevati conformemente all'articolo 20 capoverso 2 lettere a e d LMSI e la persona interessata è valutata in base a tali dati.

³ Se una persona figura nei registri di cui all'articolo 20 capoverso 2 lettere a e d LMSI e per tale ragione il servizio specializzato intende emanare una decisione negativa o una decisione vincolata, esso avvia un controllo di sicurezza ampliato con audizione conformemente all'articolo 12.

Art. 11 Controllo di sicurezza ampliato

¹ È eseguito un controllo di sicurezza ampliato nei confronti di:

- a. impiegati dell'Amministrazione federale e dei Cantoni che hanno regolarmente accesso a informazioni classificate SEGRETO;
- b. militari e terzi che hanno accesso a informazioni classificate SEGRETO;
- c. persone che hanno accesso a materiale dell'esercito SEGRETO;
- d. persone che hanno accesso a impianti militari con zone protette 2 e 3;
- e. persone che hanno accesso a informazioni estere classificate;
- f. persone che, in occasione del loro impiego all'estero, rappresentano la Svizzera all'estero nell'ambito di una missione ufficiale;
- g. persone soggette al controllo in virtù di convenzioni internazionali;
- h. persone che collaborano a compiti secondo la LMSI o a compiti di giustizia e polizia rilevanti per la sicurezza interna ed esterna e che in tale ambito hanno regolarmente accesso a dati personali degni di particolare protezione, la cui divulgazione potrebbe pregiudicare gravemente i diritti individuali delle persone interessate;
- i. militari conformemente all'articolo 5 previsti per un perfezionamento a ufficiale dell'esercito svizzero;
- j. militari conformemente all'articolo 5 previsti per una funzione di condotta o di stato maggiore nell'esercito svizzero a partire dal livello di capitano oppure come ufficiali specialisti o aiutanti di stato maggiore.

² Nell'ambito dei controlli di sicurezza ampliati i dati sono rilevati conformemente all'articolo 20 capoverso 2 lettere a–e LMSI e la persona interessata è valutata in base a tali dati.

³ Se una persona figura nei registri di cui all'articolo 20 capoverso 2 lettere a–d LMSI e per tale ragione il servizio specializzato intende emanare una decisione negativa o una decisione vincolata, esso avvia un controllo di sicurezza ampliato con audizione conformemente all'articolo 12.

Art. 12 Controllo di sicurezza ampliato con audizione

¹ È eseguito un controllo di sicurezza ampliato con audizione nei confronti di candidati a un posto federale e nei confronti di impiegati della Confederazione che:

- a. hanno conoscenza, in modo regolare e approfondito, dell'attività governativa o di importanti affari di politica di sicurezza e possono avere influsso sugli stessi;
- b. hanno regolarmente accesso a segreti concernenti la sicurezza interna o esterna oppure a informazioni che, se svelate, potrebbero minacciare l'adempimento di compiti importanti della Confederazione.

² Nell'ambito dei controlli di sicurezza ampliati con audizione i dati sono rilevati conformemente all'articolo 20 capoverso 2 lettere a-f LMSI e la persona interessata è valutata in base a tali dati.

³ In caso di avvio di un controllo di sicurezza ampliato con audizione, l'autorità richiedente presenta, oltre al modulo vero e proprio relativo ai controlli di sicurezza, anche il modulo «Dati personali».

⁴ Le audizioni hanno luogo nella lingua materna della persona interrogata, sempre che si tratti di una delle tre lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano).

Sezione 3: Svolgimento del controllo di sicurezza**Art. 13** Avvio del controllo di sicurezza

L'autorità competente per l'avvio di un controllo di sicurezza (autorità richiedente) è:

- a. per gli impiegati dell'Amministrazione federale: l'autorità competente per preparare l'assunzione o per l'attribuzione dei compiti;
- b. per i membri di formazioni federali dell'esercito, della riserva di personale e degli stati maggiori del Consiglio federale: il Gruppo del personale dell'esercito in seno al DDPS oppure i comandanti di truppa e di scuola dell'esercito svizzero per il tramite del Gruppo del personale dell'esercito;
- c. per i membri di formazioni cantonali dell'esercito e le reclute: l'amministrazione militare cantonale oppure i comandanti di truppa e di scuola dell'esercito svizzero per il tramite dell'amministrazione militare cantonale;
- d. per terzi che partecipano a progetti classificati: l'autorità che affida il pertinente mandato;
- e. per gli impiegati dei Cantoni: l'autorità competente designata dal Cantone.

Art. 14 Utilizzazione dei moduli relativi ai controlli di sicurezza

¹ Nel modulo da utilizzare per il controllo di sicurezza, l'autorità richiedente menziona i possibili rischi per la sicurezza inerenti alla funzione o all'adempimento del mandato nonché il pertinente livello di controllo conformemente all'articolo 9. Essa

invia alla persona da controllare il modulo, unitamente al promemoria concernente i controlli di sicurezza e, eventualmente, al modulo «Dati personali».

² Se acconsente all'esecuzione del controllo di sicurezza, la persona da controllare rinvia all'autorità richiedente i moduli datati e firmati. Nel caso di terzi, il rinvio dei moduli all'autorità richiedente ha luogo per il tramite del datore di lavoro.

³ L'autorità richiedente incarica il servizio specializzato di procedere al controllo di sicurezza trasmettendogli il modulo relativo ai controlli di sicurezza sotto forma cartacea oppure per mezzo del sistema elettronico di cui all'articolo 18.

⁴ Nel caso di terzi che partecipano a progetti militari classificati, il controllo di sicurezza è avviato per il tramite del servizio del DDPS competente in materia di sicurezza industriale.

Art. 15 Autorizzazioni

¹ Firmando il modulo, la persona interessata conferma espressamente che:

- a. autorizza il servizio specializzato a eseguire la raccolta dei dati conformemente all'articolo 20 capoverso 2 lettere a-d LMSI;
- b. acconsente che i dati del modulo «Dati personali» siano utilizzati per il controllo di sicurezza.

² L'autorizzazione per l'interrogazione di terze persone ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettera e LMSI è richiesta alle persone interessate singolarmente per ognuna delle persone da interrogare.

³ L'autorizzazione per la raccolta dei dati è valevole sei mesi e può essere revocata in qualsiasi momento per scritto dalla persona interessata.

⁴ Se la raccolta dei dati non può essere conclusa entro sei mesi, il servizio specializzato chiede alla persona interessata una proroga di sei mesi del termine per la raccolta dei dati.

Art. 16 Interruzione del controllo di sicurezza

¹ Se la persona da controllare ritira la candidatura nel corso della procedura di controllo o, per un altro motivo, non entra più in considerazione per la funzione, i nuovi compiti o il mandato, l'autorità richiedente ne informa per scritto il servizio specializzato.

² Il servizio specializzato interrompe il controllo di sicurezza e distrugge la documentazione esistente nonché i dati registrati elettronicamente.

Art. 17 Raccolta dei dati

¹ Per l'adempimento dei suoi compiti il servizio specializzato ha direttamente accesso mediante una procedura di richiamo, nella misura stabilita dalle pertinenti ordinanze concernenti i registri, ai registri e alle banche dati seguenti:

- a. al casellario giudiziale informatizzato (VOSTRA)⁴;
- b. al sistema informatizzato di ricerca (RIPOL)⁵;
- c. al sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato (ISIS)⁶;
- d. al sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli (IPAS)⁷.

² Per rilevare ulteriori dati ai quali non ha il diritto di accedere direttamente, il servizio specializzato può farne richiesta per il tramite degli organi di sicurezza della Confederazione oppure alle pertinenti autorità cantonali.

Art. 18 Sistema elettronico di gestione e consultazione dei dati

¹ Per la gestione dei suoi dati e la consultazione automatizzata dei registri di cui all'articolo 17, il servizio specializzato impiega un sistema informatizzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone (SIBAD).

² Sempreché ciò sia previsto da un norma cantonale, il servizio specializzato può eseguire anche la consultazione automatizzata dei pertinenti registri e delle pertinenti banche dati cantonali.

³ Il servizio specializzato può autorizzare autorità richiedenti in Svizzera e rappresentanze svizzere all'estero ad accedere a SIBAD per consultare i dati di base delle persone controllate, per registrare e inizializzare elettronicamente dati destinati al controllo di sicurezza nonché per ricevere le decisioni del servizio specializzato. Le autorità richiedenti hanno accesso unicamente ai dati di base delle persone controllate del proprio settore. La consultazione di valutazioni negative o di valutazioni vincolate è riservata esclusivamente al servizio specializzato.

⁴ Il servizio specializzato può trasmettere le sue decisioni alle autorità di cui al capoverso 3 per via elettronica.

Art. 19 Ripetizione del controllo di sicurezza

¹ Il controllo di sicurezza è ripetuto al più tardi dopo cinque anni:

- a. nei confronti delle persone di cui all'articolo 11 capoverso 1 lettere a–e;
- b. nei confronti delle persone di cui all'articolo 12 capoverso 1 lettere a e b.

² La Cancelleria federale e i singoli dipartimenti designano nel proprio elenco dettagliato delle funzioni le singole funzioni per le quali è necessario ripetere periodicamente il controllo di sicurezza nonché la pertinente frequenza dei controlli.

³ Se l'autorità richiedente ha motivo di ritenere che dall'ultimo controllo sono sorti nuovi rischi, segnatamente prima di una promozione militare, prima dell'assunzione di nuovi compiti nonché per quanto concerne il personale destinato a un impiego

⁴ Cfr. RS 331

⁵ Cfr. RS 172.213.61

⁶ Cfr. RS 120.3

⁷ Cfr. RS 361.2

all'estero, essa può avviare una ripetizione del controllo presso il servizio specializzato prima della scadenza del termine di cui al capoverso 1.

⁴ Per quanto concerne la frequenza della ripetizione dei controlli di sicurezza, il DFAE può emanare, d'intesa con il DDPS, disposizioni derogatorie per il proprio personale obbligato a trasferirsi e impiegato all'estero.

⁵ Nei confronti di persone che hanno accesso a informazioni militari estere classificate, il controllo di sicurezza è ripetuto conformemente alla frequenza stabilita nella pertinente convenzione internazionale, al più tardi però dopo cinque anni.

⁶ L'autorità richiedente è responsabile dell'avvio della ripetizione del controllo.

⁷ La procedura per la ripetizione dei controlli di sicurezza corrisponde di regola a quella del primo controllo. Tuttavia, se i criteri di controllo si discostano da quelli del primo controllo, il controllo ha luogo secondo la procedura in vigore per il pertinente livello.

Capitolo 3: Conclusione del controllo di sicurezza

Art. 20 Diritto di essere sentiti

¹ Se considera la possibilità di emanare una decisione sui rischi negativa o una decisione sui rischi vincolata, il servizio specializzato accorda alla persona interessata il diritto d'essere sentita offrendole l'opportunità di pronunciarsi per scritto sull'esito degli accertamenti.

² La persona interessata può visionare in ogni momento il fascicolo relativo al controllo presso il servizio specializzato; sono fatti salvi l'articolo 9 della legge federale del 19 giugno 1992⁸ sulla protezione dei dati (LPD) nonché gli articoli 27 e 28 della legge federale del 20 dicembre 1968⁹ sulla procedura amministrativa (PA). La decisione sui rischi può essere basata unicamente su dati che sono stati resi noti alla persona interessata.

³ La persona interessata può chiedere al servizio specializzato di procedere:

- a. alla rettifica o alla distruzione dei dati inesatti o superati;
- b. alla distruzione immediata dei dati che non corrispondono allo scopo del trattamento o il cui trattamento è illecito per altri motivi (supposizioni o meri sospetti);
- c. all'apposizione di una menzione che ne rilevi il carattere contestato.

Art. 21 Decisione

¹ Di regola il servizio specializzato emette una decisione in merito all'esito del controllo entro tre mesi dal ricevimento della richiesta di controllo. Può essere emanata:

⁸ RS 235.1

⁹ RS 172.021

- a. una decisione sui rischi positiva: il servizio specializzato ritiene che la persona interessata non rappresenti un rischio per la sicurezza;
- b. una decisione sui rischi vincolata: il servizio specializzato ritiene che la persona interessata rappresenti un rischio per la sicurezza con riserva;
- c. una decisione sui rischi negativa: il servizio specializzato ritiene che la persona interessata rappresenti un rischio per la sicurezza;
- d. una decisione d'accertamento: per mancata disponibilità di dati il servizio specializzato non è in grado di rilevare i dati necessari per emanare una decisione sui rischi.

² La decisione è notificata alla persona interessata nonché all'autorità richiedente ai sensi dell'articolo 13 a destinazione dell'istanza decisionale ai sensi dell'articolo 23 e, all'occorrenza, a terzi legittimati a ricorrere.

³ Il servizio specializzato notifica le decisioni relative a terzi di cui al capoverso 1 lettere b-d anche al datore di lavoro o a eventuali altri legittimati a ricorrere.

Art. 22 Rimedi giuridici

Contro le decisioni può essere interposto ricorso alla Commissione di ricorso del DDPS.

Art. 23 Istanze decisionali

Sono competenti per l'assunzione o per l'attribuzione della funzione o dei nuovi compiti le autorità seguenti (istanze decisionali):

- a. per gli impiegati dell'Amministrazione federale: l'autorità incaricata dell'assunzione o dell'attribuzione dei compiti;
- b. per i militari nei confronti dei quali il servizio specializzato ha emesso una decisione sui rischi positiva: l'organo incaricato dell'amministrazione o del controllo di corpo;
- c. per i militari nei confronti dei quali il servizio specializzato ha emesso una decisione sui rischi negativa o una decisione sui rischi vincolata:
 1. per i membri degli stati maggiori del Consiglio federale, dello stato maggiore dell'esercito o delle truppe d'armata (compresa la riserva di personale): il capo dello Stato maggiore generale,
 2. per i militari incorporati in altri stati maggiori o in altre unità: il comandante competente del corpo d'armata e il comandante delle Forze aeree,
 3. per i militari in addestramento presso scuole: il direttore/l'ispettore delle truppe da combattimento, delle truppe di supporto o delle truppe della logistica nonché il direttore/capo dell'istruzione delle Forze aeree;
- d. per terzi che partecipano a progetti militari classificati: il servizio del DDPS competente in materia di sicurezza industriale;

- e. per terzi che partecipano a progetti civili classificati: l'autorità federale che affida il mandato;
- f. per gli impiegati dei Cantoni: l'autorità competente designata dal Cantone.

Art. 24 Conseguenze della decisione

¹ L'istanza decisionale non è vincolata alla decisione del servizio specializzato.

² Dopo il ricevimento della decisione del servizio specializzato, l'istanza decisionale notifica la propria decisione alla persona controllata. Nel caso di terzi, essa comunica tale decisione anche al datore di lavoro.

³ L'istanza decisionale informa per scritto il servizio specializzato entro 30 giorni dal ricevimento della decisione di quest'ultimo se ha preso una decisione che si discosta dalla decisione del servizio specializzato. In caso contrario il servizio specializzato indica nel SIBAD che la decisione finale è stata emanata secondo il tenore della sua decisione.

⁴ Se, nell'ambito di un controllo relativo a un militare, l'istanza decisionale aderisce alla decisione sui rischi positiva del servizio specializzato, la decisione finale non è più comunicata separatamente al militare. Le autorità militari competenti assicurano che la loro decisione sia immessa nel sistema di gestione del personale dell'esercito (PISA).

⁵ L'istanza decisionale e, nel caso di terzi, anche l'impresa o l'organizzazione possono, con il consenso scritto della persona interessata, consultarne il fascicolo. Possono avere un colloquio con lei per chiarire le questioni in sospeso e farsi assistere dal servizio specializzato.

Capitolo 4: Trattamento, utilizzazione e conservazione dei dati

Art. 25 Trattamento dei dati

¹ Il servizio specializzato fa distruggere immediatamente i dati basati su supposizioni o meri sospetti, quelli che non corrispondono allo scopo del trattamento o il cui trattamento è illecito per altri motivi.

² Esso fa rettificare immediatamente i dati inesatti o superati.

Art. 26 Utilizzazione dei dati

¹ Il fascicolo relativo al controllo di sicurezza non può essere utilizzato per scopi diversi da quello definito nell'articolo 17; è fatta salva l'utilizzazione nell'ambito di un procedimento penale federale contro la persona interessata.

² Su comunicazione scritta dell'autorità richiedente, il servizio specializzato trasmette all'Archivio federale i fascicoli relativi ai controlli di sicurezza concernenti persone la cui candidatura non è stata ritenuta. I fascicoli che l'Archivio federale ha definito privi di valore archivistico sono distrutti.

Art. 27 Conservazione dei fascicoli relativi ai controlli

¹ Il servizio specializzato conserva i fascicoli relativi ai controlli fino a quando la persona interessata occupa il posto o esercita la funzione o collabora all'esecuzione del mandato, ma non oltre dieci anni. In seguito il servizio specializzato trasmette i fascicoli relativi ai controlli di sicurezza all'Archivio federale.

² Se prima della scadenza di questo termine l'autorità richiedente informa per scritto il servizio specializzato che la persona interessata non esercita più la funzione o non collabora più all'esecuzione del mandato, il servizio specializzato trasmette i fascicoli relativi ai controlli di sicurezza all'Archivio federale.

³ I fascicoli che l'Archivio federale ha definito privi di valore archivistico sono distrutti.

Capitolo 5: Disposizioni finali**Art. 28** Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 20 gennaio 1999¹⁰ sui controlli di sicurezza relativi alle persone è abrogata.

Art. 29 Disposizioni transitorie

¹ Le dichiarazioni di sicurezza già rilasciate restano valide fino a quando non sia stato effettuato un nuovo controllo di sicurezza conformemente alle procedure della presente ordinanza.

² Le persone che, in seno all'Amministrazione federale o all'esercito, esercitano una funzione che secondo il diritto anteriore non era soggetta al controllo di sicurezza, ma che figura ora nell'elenco di cui all'articolo 2, sono sottoposte al controllo se l'autorità richiedente ha motivo di presumere che potrebbero sorgere nuovi rischi per la sicurezza.

³ Nel caso delle persone di cui al capoverso 2, l'autorità richiedente avvia un controllo di sicurezza al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza.

⁴ Le procedure di controllo avviate prima del 31 dicembre 2001 sono rette dal diritto previgente.

Art. 30 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.

¹⁰ [RU 1999 655]

*Allegato 1*¹¹
(art. 2 cpv. 1)

Funzioni dell'Amministrazione federale per le quali è necessario il controllo di sicurezza relativo alle persone¹²

(Stato: settembre 2001)

1. Funzioni generali integrate nei Dipartimenti e nella Cancelleria federale

Funzioni

Segretari generali nonché loro supplenti, vicecancelliere e vicecancelliera

Collaboratori personali dei capi dei Dipartimenti e del/della cancelliere/cancelliera della Confederazione

Capi dell'informazione dei capi dei Dipartimenti e del/della cancelliere/cancelliera della Confederazione nonché loro supplenti

Segretari dei capi dei Dipartimenti e del/della cancelliere/cancelliera della Confederazione

Relatori e consulenti (eccettuati i relatori specializzati del DFI)

Segretari di Stato

Procuratore/procuratrice generale della Confederazione e procuratore/procuratrice generale supplente della Confederazione

Membri di stati maggiori per le situazioni straordinarie

Direttori degli aggruppamenti e degli uffici nonché loro supplenti, con le eccezioni seguenti:

- Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo
- Ufficio federale della cultura
- MeteoSvizzera
- Ufficio federale della sanità pubblica
- Ufficio federale di statistica
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali

¹¹ RU **2002** 477. Aggiornato dal n. 1 dell'all. all'O del 27 apr. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU **2005** 2885).

¹² Giusta l'art. 2 cpv. 5 OCSP la Cancelleria federale e i dipartimenti tengono, per i propri settori, elenchi dettagliati delle funzioni. Tali elenchi enumerano le singole funzioni soggette al controllo e informano in merito alla procedura di controllo e alla periodicità con la quale dette funzioni sono sottoposte al controllo.

- Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca¹³
- Politecnici federali e Consiglio dei Politecnici federali
- gli istituti e le aziende indipendenti seguenti: Istituto Paul Scherrer; Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio; Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca; Istituto federale per l'approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque; Istituto svizzero di diritto comparato; Istituto federale della proprietà intellettuale
- ...¹⁴
- Ufficio federale di metrologia e di accreditamento
- Ufficio federale del personale
- Cassa federale d'assicurazione
- Regia federale degli alcool
- Ufficio federale delle costruzioni e della logistica
- Controllo federale delle finanze
- Ufficio federale di veterinaria
- Ufficio federale delle abitazioni
- Ufficio federale dei trasporti
- Ufficio federale dell'aviazione civile
- Ufficio federale delle acque e della geologia
- Ufficio federale delle strade
- Ufficio federale delle comunicazioni
- Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio
- Ufficio federale dello sviluppo territoriale

¹³ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata giusta l'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

¹⁴ Senza oggetto a seguito della fusione della Segreteria di Stato dell'Aggruppamento per la scienza e la ricerca e dell'Ufficio federale dell'educazione e della scienza in Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca.

2. Funzioni supplementari in singoli dipartimenti e uffici

| Dipartimento | Unità organizzativa | Funzione |
|--------------|--|---|
| CaF | | Nessuna funzione supplementare |
| DFAE | | Membri dei servizi diplomatici Membri dei servizi consolari Servizi generali, secondo l'elenco degli obblighi |
| DFI | | Nessuna funzione supplementare |
| DFGP | | |
| | SG | Capo |
| | SG DFGP – Ispettorato & compiti speciali | Capo supplente |
| | SG DFGP – Ispettorato & compiti speciali | Consulente per la protezione dei dati del Dipartimento |
| | SG DFGP – Ispettorato & compiti speciali | Consulente per la sicurezza informatica del Dipartimento |
| | SG DFGP – Risorse | Coordinatore sicurezza interna federale |
| | SG DFGP | Capo |
| | SG DFGP – ICS | Capo supplente |
| | SG DFGP – ICS | Capo stato maggiore della pianificazione, del controlling e della gestione della qualità |
| | SG DFGP – ICS | Controllore |
| | SG DFGP – ICS | Responsabile per la gestione della qualità |
| | SG DFGP – ICS | Incaricato per la sicurezza informatica |
| | SG DFGP – ICS | Capo stato maggiore del personale |
| | SG DFGP – ICS | Capidivisione |
| | SG DFGP – ICS | Sostituti dei capidivisione |
| | SG DFGP – ICS | Capisezione |
| | SG DFGP – ICS | Sostituti dei capisezione |
| | SG DFGP – ICS | Collaboratori tecnici di tutte le sezioni dello stato maggiore del personale |
| | UFP | |
| | UFP Stato maggiore di direzione | Capo di stato maggiore |

| Dipartimento | Unità organizzativa | Funzione |
|--------------|---|--|
| | UFP Politica e direzione dell'Ufficio | Capo |
| | UFP Politica e direzione dell'Ufficio | Collaboratori scientifici |
| | UFP Pianificazione dell'Ufficio | Controllore |
| | UFP Pianificazione dell'Ufficio | Coordinatore della polizia |
| | UFP Comunicazione | Capo |
| | UFP Comunicazione | Capo supplente |
| | UFP Servizio giuridico | Capo |
| | UFP Servizio giuridico | Capo supplente |
| | UFP Servizio giuridico | Collaboratori scientifici (giuristi) |
| | UFP Servizio giuridico | Consulente per la protezione dei dati |
| | UFP CC Situazioni di crisi e interventi all'estero | Capo |
| | UFP CC Situazioni di crisi e interventi all'estero | Capo supplente |
| | UFP CC Situazioni di crisi e interventi all'estero | Relatori specializzati ed esperti di situazioni di crisi, Interpol / Europol e cooperazione internazionale in materia di polizia |
| | UFP PGF | Capodivisione principale = direttore supplente (cfr. elenco generale) |
| | UFP PGF | Sostituto del capodivisione principale |
| | UFP PGF | Capidivisione |
| | UFP PGF | Capi dei commissariati |
| | UFP PGF | Sostituti dei capi dei commissariati |
| | UFP PGF | Inquirenti inchieste preliminari + inquirenti |
| | UFP PGF | Collaboratori specialisti scientifici, giuridici e di polizia |
| | UFP PGF | Coordinatori con funzione di desk officer e coordinatori tra i Paesi |
| | UFP PGF | Ufficiali di collegamento tra i Paesi, Interpol, Europol |
| | UFP PGF | Capo intervento, commissari |
| | UFP PGF Assistenza nell'applicazione informatica POLSYS | Assistenti nell'applicazione informatica POLSYS |
| | UFP PGF Servizio di controllo | Capo del Servizio di controllo |
| | UFP PGF Servizio di controllo | Sostituto del capo del Servizio di controllo |
| | UFP SFS | Capodivisione |
| | UFP SFS | Capo di stato maggiore |
| | UFP SFS | Sostituto del capo di stato maggiore |
| | UFP SFS | Capisezione |
| | UFP SFS | Sostituti dei capisezione |

| Dipartimento | Unità organizzativa | Funzione |
|--------------|--|--|
| | UFP SFS | Commissari e ispettori |
| | UFP SFS Organizzazione di protezione | Capo del Servizio d'allarme |
| | UFP SFS Organizzazione di protezione | Sostituto del capo del Servizio d'allarme |
| | UFP SFS Organizzazione di protezione | Capi intervento del servizio diurno e notturno del Parlamento, di Palazzo federale e delle ricezioni esterne |
| | UFP SFS Organizzazione di protezione | Membri (personale addetto alla ricezione) |
| | UFP SFS Organizzazione di protezione durante le sessioni | Capo, capo supplente e collaboratori |
| | UFP SFS | Consulenti specializzati |
| | UFP SAP | Capodivisione principale |
| | UFP SAP | Sostituto del capodivisione principale |
| | UFP SAP | Capidivisione |
| | UFP SAP | Sostituti dei capidivisione |
| | UFP SAP | Capisezione, capi dei commissariati e capi degli Uffici centrali |
| | UFP SAP | Sostituti dei capisezione, dei capi dei commissariati e dei capi degli Uffici centrali |
| | UFP SAP | Commissari |
| | UFP SAP | Collaboratori scientifici, tecnici, giuridici e di polizia |
| | UFP Servizi | Capodivisione |
| | UFP Servizi | Sostituto del capodivisione |
| | UFP Servizi | Capisezione |
| | UFP Servizi | Sostituti dei capisezione |
| | UFP Servizi | Capiservizio + responsabili dei servizi |
| | UFP Servizi | Sostituti dei capiservizio + sostituti dei responsabili dei servizi |
| | UFP Servizi | Collaboratori scientifici, tecnici, giuridici e di polizia |
| | UFP Supporto | Capodivisione |
| | UFP Supporto | Sostituto del capodivisione |
| | UFP Supporto e sicurezza | Capo |
| | UFP Supporto e sicurezza | Capo supplente |
| | UFG | |
| | UFG Divisione dell'assistenza giudiziaria internazionale | Capodivisione |
| | UFG Divisione dell'assistenza giudiziaria internazionale | Sostituto del capodivisione |
| | UFG Divisione dell'assistenza giudiziaria internazionale | Capisezione |

| Dipartimento | Unità organizzativa | Funzione |
|--------------|---|--|
| | UFG Divisione dell'assistenza giudiziaria internazionale | Sostituti dei capisezione |
| | UFG Divisione dell'assistenza giudiziaria internazionale | Collaboratori specialisti (giuristi) |
| | UFG Divisione dell'assistenza giudiziaria internazionale | Impiegati specialisti |
| | MPC | |
| | MPC | Procuratore/procuratrice generale della Confederazione |
| | MPC | Procuratore/procuratrice generale supplente della Confederazione |
| | MPC | Procuratori federali |
| | MPC | Procuratori federali supplenti |
| | MPC | Assistenti dei procuratori federali |
| | MPC Servizio giuridico | Capo del Servizio giuridico |
| | MPC Servizio giuridico | Sostituto del capo del Servizio giuridico |
| | MPC Servizio giuridico | Giuristi |
| | MPC | Consulente in materia di criminalità organizzata negli Stati baltici |
| | MPC Assistenza giudiziaria & collaborazione internazionale/intercantonale | Capo |
| | MPC Assistenza giudiziaria & collaborazione internazionale/intercantonale | Capo supplente |
| | MPC Assistenza giudiziaria & collaborazione internazionale/intercantonale | Giuristi |
| | MPC Servizio di stato maggiore | Capo |
| | MPC Servizio di stato maggiore | Capo supplente |
| | MPC Servizio di stato maggiore | Collaboratori specialisti |
| | MPC Servizio degli esperti finanziari | Capo |
| | MPC Servizio degli esperti finanziari | Esperti finanziari |
| | MPC | Attuario/verbalista del capo Esecuzione dell'assistenza giudiziaria |
| | MPC | Attuari/verbalisti dei procuratori pubblici della Confederazione |
| | MPC | Segretario/a di direzione |
| | MPC | Addetto stampa |
| | MPC | Sostituto dell'addetto stampa |

| Dipartimento | Unità organizzativa | Funzione |
|---------------------------------|---|--|
| DDPS | | |
| – SG | | |
| | Stato maggiore | Collaboratori |
| | Informazione e documentazione | Capo e sostituto del capo |
| | Divisione di stato maggiore | Capo e sostituto del capo |
| | | Collaboratori della Divisione di stato maggiore |
| | Centro per gli affari politici | Capo e sostituto del capo |
| | Ispettorato | Capo |
| | | Collaboratori dell'ispettorato |
| | Informatico del Dipartimento | Capo |
| | | Collaboratori |
| | Ufficio per l'analisi della situazione e l'identificazione tempestiva | Capo |
| | | Collaboratori dell'Ufficio per l'analisi della situazione e l'identificazione tempestiva |
| | Servizio informazioni strategico | Capo |
| | | Collaboratori del Servizio informazioni strategico |
| | Divisione giuridica | Capo |
| | | Collaboratori |
| | Ufficio dell'uditore in capo | Collaboratori |
| | Ufficio federale della protezione della popolazione ¹⁵ | Collaboratori |
| – Stato maggiore generale (SMG) | | |
| | Stato maggiore del capo dello Stato maggiore generale (CSMG) | Collaboratori personali di stato maggiore |
| | | Informazione |
| | | Controlling dell'esercito |
| | | Ispettorato delle finanze |
| | | Stato maggiore di condotta del CSMG |
| | Divisione della protezione delle informazioni e delle opere (DPIO) | Collaboratori |
| | Stato maggiore di condotta del CSMG | Collaboratori |
| | Ufficio degli addetti alla difesa | Collaboratori |
| | | Addetti alla difesa |

¹⁵ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata giusta l'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512.1**).

| Dipartimento | Unità organizzativa | Funzione |
|--------------|--|---|
| | Servizi centrali | Assistente Servizio giuridico Informatica Servizio informazioni militare Collaboratori |
| | Gruppo della dottrina e dell'istruzione operativa (Grdio) | Collaboratori |
| | Gruppo per il promovimento della pace e la cooperazione in materia di sicurezza (Grppcs) | |
| | Gruppo dell'aiuto alla condotta (Grac) | Dottrina e coordinamento dei progetti Cdo br trm 41 Servizio delle trasmissioni coordinate della difesa integrata e infrastrutture di comando del Governo Sezione delle reti d'ambasciata Divisione della telematica delle Grandi Unità Divisione della guerra elettronica Divisione del servizio del comando |
| | Gruppo della logistica (Grlog) | Stato maggiore Divisione della logistica: concezione e condotta Divisione della circolazione e dei trasporti |
| | Gruppo operazioni (Grop) | Stato maggiore Divisione della condotta e dell'impiego Divisione della mobilitazione Comando della sicurezza militare |
| | Gruppo del personale dell'esercito (GrpEs) | Reclutamento Divisione dell'esercizio Divisione delle scuole/dei corsi e degli affari relativi agli ufficiali Divisione delle truppe |
| | Gruppo della pianificazione (Grpian) | Stato maggiore Sezione della pianificazione generale Divisione della pianificazione degli studi prospettivi Divisione della pianificazione dell'esercito Divisione della pianificazione dell'armamento Divisione degli immobili militari |

| Dipartimento | Unità organizzativa | Funzione |
|------------------------|---|--|
| | Gruppo della sanità (Grsan) | Stato maggiore Divisione della condotta e dei servizi coordinati Divisione dei servizi medici Divisione della farmacia dell'esercito |
| – Forze terrestri (FT) | Capo delle Forze terrestri | Collaboratori addetti alla comunicazione Collaboratori dell'office management |
| | Stato maggiore Servizi centrali | Collaboratori di stato maggiore Capo e collaboratori addetti all'informatica Capo e collaboratori del Servizio giuridico Capo e collaboratori della pianificazione interna e del controlling Capo e collaboratori del Servizio di traduzione |
| | Ufficio federale delle intendenze delle Forze terrestri (UFIFT) | Stato maggiore del direttore dell'UFIFT Servizi centrali Esercizio e manutenzione Infrastruttura e ambiente Materiale dell'esercito e beni di sostegno Rifornimento Esercizio A e infrastruttura Esercizio B e materiale dell'esercito Esercizio C e infrastruttura |
| | Gruppo del personale insegnante (Grpins) | Uff e suff istruttori |
| | Corpo della guardia delle fortificazioni (CGF) | Membri del CGF |
| | Ufficio federale delle truppe di combattimento (UFTC) | Divisione del coordinamento e della gestione Sezione di stato maggiore Centro d'istruzione della fanteria Stato maggiore incaricato delle prove delle truppe meccanizzate e leggere Divisione delle truppe meccanizzate e leggere Divisione delle procedure d'impiego Gestione dell'istruzione |

| Dipartimento | Unità organizzativa | Funzione |
|--------------------|--|--|
| | | Equipaggiamento e realizzazione |
| | | Segretariato del direttore |
| | | Centro d'istruzione per il combattimento in montagna |
| | Ufficio federale delle truppe di supporto (UFTS) | Stato maggiore |
| | | Divisione del coordinamento e della gestione |
| | | Divisione dell'artiglieria |
| | | Divisione delle truppe da fortezza |
| | | Divisione delle truppe del genio |
| | | Divisione delle truppe di trasmissione |
| | Ufficio federale delle truppe della logistica (UFTL) | Stato maggiore |
| | | Divisione del coordinamento e della gestione |
| | | Servizio veterinario |
| | | Divisione del materiale |
| | | Divisione delle truppe di salvataggio |
| | | Divisione delle truppe sanitarie |
| | | Divisione delle truppe del sostegno |
| | Comando delle Grandi Unità | Collaboratori degli uffici delle Grandi Unità |
| – Forze aeree (FA) | Stato maggiore del comandante | Assistenti |
| | | Aiutante del comandante delle FA |
| | | Servizio del coordinamento |
| | | Servizio dell'informazione |
| | | Controlling |
| | | Servizio degli affari internazionali |
| | | Sicurezza di volo |
| | | Collaudo e valutazione operativi |
| | Servizi centrali delle FA (ScFA) | Assistenti |
| | | Servizi di stato maggiore |
| | | Servizio giuridico |
| | | Informatica dell'amministrazione |
| | | Pianificazione |
| | Gruppo delle operazioni (Grop) | Assistenti |
| | | Stato maggiore |
| | | Struttura dello spazio aereo |
| | | Divisione delle operazioni |
| | | Divisione dei sistemi di condotta |
| | | Cdo br av 31 |
| | | Squadra di vigilanza/centrale d'intervento dell'esercito |
| | | Cdo br aerod 32 |
| | | Cdo br DCA 33 |
| | | Cdo br infm 34 |

| Dipartimento | Unità organizzativa | Funzione |
|--|--|--|
| – Aggrup- pamento dell’ar- mamento (ADA) | Ufficio federale dell’istruzione delle Forze aeree (UFIFA) | Ufficiale superiore addetto Assistenti Servizio del personale insegnante Sezione del supporto all’istruzione Capo dell’istruzione aeronautica Capo dell’istruzione degli aerodromi militari e dell’informatica Capo dell’istruzione della difesa contraerea Istituto di medicina aeronautica (IMA) Collaboratori |
| | Ufficio federale degli esercizi delle Forze aeree (UFEFA) | Collaboratori |
| | Amministrazione centrale | Collaboratore della direzione; informazione e documentazione, infrastruttura, diritto/commercio, trasporti e dogana, finanze e control- ling, tecnologia e qualità, gestione dell’informatica, gestione del materiale |
| | Ufficio federale dell’aeronautica militare e dei sistemi di condotta (UFAMS) | Collaboratore della direzione; materiale aeronautico; missili, difesa contraerea, ricognitori telecomandati, simulatori; sistemi di trasmissione e d’informa- zione di condotta; sistemi di condotta e della guerra elettronica; elettronica e optronica |
| | Ufficio federale dei sistemi d’arma e delle munizioni (UFSAM) | Collaboratore della direzione; veicoli da combattimento e simulatori; armi e munizioni d’artiglieria; armi di fanteria e munizioni; sistemi d’arma e munizioni |
| | Ufficio federale del materiale dell’esercito e delle costruzioni (UFMC) | Collaboratore della direzione; equipaggiamento e materiale di prote- zione ABC; veicoli, materiale del ge- nio e di salvataggio; Labor Spiez; costruzioni per la difesa; costruzioni per l’istruzione e l’esercizio |

| Dipartimento | Unità organizzativa | Funzione |
|--------------|--|---|
| DFF | | |
| | SG Amministrazione federale delle dogane | Capo degli Affari speciali Capo del Corpo delle guardie di confine |
| | Ufficio federale delle costruzioni e della logistica | Collaboratore addetto all'acquisto/vendita di pubblicazioni Collaboratore addetto ai microfilm |
| | Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione | Collaboratore della direzione Informatico aziendale Specialista in sistemi informatici Tecnico di reti di distribuzione Collaboratori esterni |
| | Segreteria della Commissione federale delle banche | Presidente della Commissione delle banche |
| | Controllo federale delle finanze | Collaboratore del segretariato Perito Giurista Informatico |
| DFE | | |
| | SG | Capo del Servizio diritto e sicurezza Capo dell'Organo d'esecuzione del servizio civile |
| | Seco | Capo della Direzione del lavoro Capo del Centro di prestazioni del commercio mondiale Capo della strategia e del controllo del commercio mondiale Capo del Settore della politica in ma- teria di controllo delle esportazioni e sanzioni Capo del Settore dei controlli delle esportazioni/prodotti industriali Capo del Settore dei controlli delle esportazioni/materiale bellico |
| DATEC | | |
| | SG | Capo del Servizio per compiti speciali Collaboratori specialisti della centrale Collaboratori specialisti delle unità esterne |

| Dipartimento | Unità organizzativa | Funzione |
|--------------|---------------------|---|
| | UFE | Caposezione Sostituto del caposezione Funzionario scientifico |

3. Servizi del Parlamento

Segretario/a generale, segretario/a generale supplente e segretario/a del Consiglio degli Stati

Collaboratori del segretariato delle Commissioni della gestione e della Delegazione delle Commissioni della gestione delle Camere federali

Collaboratori del segretariato delle Commissioni delle finanze e della Delegazione delle finanze delle Camere federali

Segretario/a e verbalista delle Commissioni della politica di sicurezza

Collaboratori del Servizio dell'informatica e delle nuove tecnologie (INT).

4. Funzioni per le quali sono necessari controlli di sicurezza sulla base di accordi internazionali

Oltre che per le funzioni elencate sopra, sono necessari controlli di sicurezza anche per altre funzioni quando tali controlli sono previsti da convenzioni internazionali sulla protezione di segreti (cfr. art. 19 cpv. 1 lett. d LMSI) o da altri accordi internazionali. Ciò può essere il caso ad esempio quando la persona interessata deve poter accedere a informazioni straniere classificate o a zone militari vietate.

Allegato 2¹⁶
(art. 2 cpv. 2)

Funzioni dell'esercito per le quali è necessario il controllo di sicurezza relativo alle persone

(Stato: settembre 2001)

1. Stato maggiore dell'esercito

| Formazioni | Funzioni |
|--|----------|
| Tutte le frazioni dello stato maggiore dell'esercito | Tutte |
| Tutte le formazioni QG | Tutte |

2. Polizia militare (trp A)

| Formazioni | Funzioni |
|---|----------|
| Stab MP Bat 1 MP Stabskp 1, cp gren PM I/1, MP Gren Kp II/1, III/1, IV/1, MP Schutzkp V/1 | Tutte |
| DPCF | Tutte |
| EM zo PM 1, Cp EM zo PM 1, Dét SSPM 10, Dét PM 11 Stab MP Zo 2, Stabskp MP Zo 2, SDMP Det 20, MP Det 21 Stab MP Zo 3, Stabskp MP Zo 3, SDMP Det 30, MP Det 31, 32, 33 Stab MP Zo 4, Stabskp MP Zo 4, SDMP Det 40, MP Det 41 | Tutte |

3. Servizio militare delle ferrovie, Servizio della posta da campo (trp A)

| Formazioni | Funzioni |
|-------------------------------------|-------------------|
| Stab Eisb Rgt 3, Stabskp Eisb Rgt 3 | Tutte |
| Cp P campo | Suff segr P campo |

¹⁶ RU 2002 477

4. Mobilitazione (trp A)

| Formazioni | Funzioni |
|-----------------------------|--|
| SM pz mob, sett mob, cp mob | Tutti gli uff, le guardie d'opera e le ord ufficio |

5. Formazioni d'allarme (trp A)

| Formazioni | Funzioni |
|--|-----------------------------|
| EM rgt inf 3 EM bat inf 3, cp EM rgt inf 3, cp gren 3, cp lm ld 3, cp chass chars 3, cp rens 3, cp gren chars aérop 3 EM bat aérop 1, cp EM aérop 1, cp interv aérop I/1, II/1, III/1, cp lm aérop IV/1 EM gr eg L DCA 15, btrr EM eg L DCA 15, btrr eg L DCA I/15, II/15 | Tutti gli uff/ suff sup |
| Stab Inf Rgt 14 Stab Inf Bat 14, Stabskp Inf Rgt 14, Gren Kp 14, Sch Mw Kp 14, Pzj Kp 14, Na Kp 14, Gt Sap Kp 14, Fest Pi Kp 14 Stab Füs Ber Bat 28, Stabskp Füs Ber Bat 28, Füs Ber Kp I/28, II/28, PAL Ber Kp III/28, Sch Füs Ber Kp IV/28 Stab L Flab Lwf Abt 14, L Flab Lwf Stabsbtrr 14, L Flab Lwf Btrr I/14, II/14 | Tutti gli uff / suff sup |
| Stab Flhf Rgt 4 Stab Stabsbat Flhf Rgt 4, Stabskp Flhf Rgt 4, Flhf Si Kp 4, Pzj Kp 4, Flhf Na Kp 4, Flhf Fest Mw Kp 4 Stab Flhf Bat 41, Flhf Stabskp 41, Flhf Füs Kp I/41, II/41, III/41, Flhf Ber Kp IV/41 Stab Flhf Bat 42, Flhf Stabskp 42, Flhf Ber Kp I/42, Flhf Mw Kp II/42, Flhf Pz Gren Kp III/42, IV/42 Stab Flhf Bat 43, Flhf Stabskp 43, Flhf Ber Kp I/43, II/43, Flhf Mw Kp III/43, Flhf Pz Gren Kp IV/43 Stab L Flab Lwf Abt 16, L Flab Lwf Stabsbtrr 16, L Flab Lwf Btrr I/16, II/16 | Tutti gli uff / suff sup |

| | |
|---|----------------------------|
| Stab Kata Hi Rgt 1, Tech Kp Kata Hi Rgt 1 EM bat ACC 1, cp EM ACC 1, cp sap ACC I/1, cp sauv ACC II/1, III/1, IV/1 Stab Kata Hi Bat 2, Kata Hi Stabskp 2, Kata Hi Sap Kp I/2, Kata Hi Rttg Kp II/2, III/2, IV/2 SM bat ACC 3, cp SM ACC 3, cp zap ACC I/3, cp salv ACC II/3, III/3, IV/3 Stab Kata Hi Bat 4, Kata Hi Stabskp 4, Kata Hi Sap Kp I/4, Kata Hi Rttg Kp II/4, III/4, IV/4 | Tutti gli uff/ suff sup |
|---|----------------------------|

6. Sanitari (trp A)

| Formazioni | Funzioni |
|--|----------|
| Stab San Rgt 1 Stab San Mat Abt 81, San Mat Kp I/81, II/81, III/81 Stab San Mat Abt 82, San Mat Kp I/82, II/82, III/82 | Tutte |

7. Giustizia militare

| Formazioni | Funzioni |
|---|----------|
| SM UC Trib div 1–12 ¹⁷ TMC, trib mil appello | Tutte |

8. SM delle Grandi Unità, formazioni di SM delle Grandi Unità

| Formazioni | Funzioni |
|---|----------|
| SM CA, SM div, SM br Fo SM CA, div, br (eccetto fanfara e cp S br bl) | Tutte |

¹⁷ Attualmente: "TM 1-8"

9. Trasmissioni

| Formazioni | Funzioni |
|---|----------|
| Tutti i militari incorporati nelle truppe di trasmissione | |

10. Servizio territoriale

| Formazioni | Funzioni |
|--|----------|
| SM rgt ter, SM cdo città Cp SM rgt ter, cp SM cdo città (eccetto sez lab AC, sez assist, sez fanfara) | Tutte |

10.1 Fanteria

| Formazioni | Funzioni |
|--|----------|
| Bat fuc/car (nel rgt ter) Cp SM tipo A/B/C/D: sez espl/info | Tutte |

11. Corpo della guardia delle fortificazioni

| Formazioni | Funzioni |
|------------|--|
| Cdo CGF | Tutti i militari obbligati a prestare servizio |
| Reg CGF | Tutte |

12. Formazioni da fortezza

| Formazioni | Funzioni |
|------------------------|------------------------|
| Formazioni da fortezza | Tutti gli uff/suff sup |
| cp eser dei rgt fort | Tutte |

13. Sostegno

| Formazioni | Funzioni |
|---|----------|
| SM rgt sostg, SM bat sostg; cp SM bat sostg, cp SM sostg Cp carb Cp mun | Tutte |

13.1 Truppe del materiale

| Formazioni | Funzioni |
|--------------------------------------|----------|
| Cp sostg mat tipo A, B Cp rip mat | Tutte |

14. Forze aeree

| Formazioni | Funzioni |
|---|---|
| Br av 31 (senza Dro Abt 7) | Tutte |
| Dro Abt 7 | Tutti gli uff/suff sup nonché tutti i suff/sdt delle sez impg |
| Br aerod 32 (eccetto suff/sdt bat fuc FA e cp G av nonché fanfara) | Tutte |
| Br DCA 33: unicamente rgt mob mis DCA 9 | Tutte |
| Br infm 34 | Tutte |
| S man FA 35 | Tutte |
| Gr mis L DCA | Tutti gli uff/suff sup nonché sdt mis e suff mis |

15. Riserva di personale art. 21a OOE/ art. 22 OOE-DDPS

Formazioni

Funzioni

Conformemente alle tabelle degli effettivi regolamentari della Uff ris pers SM GU riserva di personale o secondo l'organo che assegna il compito/che convoca

16. Tutte le Armi, i servizi ausiliari, la riserva di personale e gli SM del Consiglio federale

Inoltre

Funzioni

a. Reclutamento

Persone soggette all'obbligo di leva che entrano in consi-derazione per l'incorporazione / l'istruzione in una formazione o funzione di questo elenco (conformemente al pertinente articolo)

OCSP: art. 10b, 10d, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f, 11g, 11h

b. Perfezionamento (esclusivamente in relazione con l'art. 5 OCSP)

Militari previsti per un perfezionamento militare (conformemente al pertinente articolo)

OCSP: art. 10c, 11i, 11j

c. Cdt, sost cdt, aiut e uff info di tutti i livelli nonché uff SMG

Tutte (conformemente al pertinente articolo)

OCSP: art. 10b, 10d, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f, 11g, 11h

d. Titolari di una funzione non figuranti nell'elenco

Titolari di una funzione non figuranti in questo elenco e che ciononostante sono soggetti al controllo sulla base degli articoli 10 o 11 OCSP (conformemente al pertinente articolo)

OCSP: art. 10b, 10d, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f, 11g, 11h
